

5.15 Dirigenti scolastici - trattamento economico

Indice:

- a. Introduzione
- b. Struttura della retribuzione
- c. Retribuzione individuale di anzianità ed assegno ad personam
- d. Dirigenti scolastici in servizio nelle scuole italiane all'estero
- e. Indennità di reggenza
- f. Normativa di riferimento

La struttura della retribuzione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche è stata definita dal primo CCNL dell'Area V, con esso è stata adottata una struttura della retribuzione pienamente dirigenziale, in linea con i contratti delle altre aree contrattuali.

a. Introduzione

La struttura della retribuzione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche è stata definita dal primo CCNL dell'Area V; in occasione della stipula di tale contratto sono state fatte alcune scelte strategiche in materia di retribuzione, mantenute poi nei successivi contratti.

Per prima cosa, sono stati pienamente recepiti i principi che il D.Lgs. 165/2001 stabilisce in tema di trattamento economico dei dirigenti pubblici, quali:

- l'abrogazione della progressione economica per anzianità;
- la correlazione tra trattamento economico accessorio, le funzioni attribuite e le connesse responsabilità;
- il principio dell'onnicomprendività, per cui la retribuzione contrattualmente stabilita remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi del dirigente.

Di conseguenza, è stata adottata una struttura della retribuzione pienamente dirigenziale, in linea con i contratti delle altre aree contrattuali.

In particolare, è stata ripresa la struttura retributiva già in vigore nell'Area I della dirigenza statale, affermando così il principio dell'equiparazione tra la dirigenza delle istituzioni scolastiche e il resto della dirigenza pubblica.

b. Struttura della retribuzione

Definendo la "struttura della retribuzione" come l'articolazione dello stipendio in diverse voci, di natura differente l'una dall'altra e tralasciando l'indennità integrativa speciale che dal 1 gennaio 2001 è stata conglobata nello stipendio tabellare, le voci retributive spettanti fondamentalmente a tutti i dirigenti sono tre:

- lo Stipendio Tabellare,
- la Retribuzione di Posizione
- la Retribuzione di Risultato.

C'è poi un'ulteriore voce, la Retribuzione Individuale di Anzianità - RIA – che spetta solo ad alcuni.

Vediamole singolarmente:

1) Lo Stipendio tabellare

Lo stipendio tabellare costituisce il riconoscimento economico della professionalità insita nella funzione svolta; è quindi la retribuzione a cui si ha diritto per il fatto stesso di svolgere la funzione. Esso è uguale per tutti i dirigenti scolastici, varia soltanto per effetto di rinnovi contrattuali in quanto come abbiamo detto non esiste, per i dirigenti scolastici, la progressione economica legata all'anzianità di servizio.

In Spt, e di conseguenza sui cedolini stipendiali il codice qualifica relativo alla figura dei dirigenti scolastici è “**KL01**”, ed il relativo importo mensile lordo indicato equivale a quello annuo tabellare diviso per 13 mensilità;

2) La retribuzione di posizione parte fissa

La retribuzione di posizione parte fissa non può essere inferiore al minimo fissato dal contratto nazionale; essa è evidenziata nel cedolino stipendiale con il codice “**679/KL1**” ed il suo importo mensile lordo è corrispondente al valore annuo lordo stabilito dal contratto di riferimento diviso per 13 mensilità;

3) La retribuzione di posizione parte variabile.

La retribuzione di posizione parte variabile è stabilita dal relativo Contratto Integrativo Regionale (varia dunque da regione a regione), ed è legata alla fascia di complessità alla quale appartiene la scuola diretta. E' sempre la contrattazione regionale che definisce il numero delle fasce, le modalità di assegnazione delle scuole alle fasce stesse, le differenze retributive tra una fascia e l'altra. Nel cedolino stipendiale il codice “**678/001**” indica la retribuzione di posizione parte variabile. La cifra corrispondente a questo codice, moltiplicata per 13 mensilità, corrisponde al valore annuo della retribuzione di posizione stabilito dal C.I.R. per la fascia di complessità cui appartiene la scuola che si dirige.

La retribuzione di posizione, sia parte fissa che variabile, corrisposta per 13 mensilità, è assoggettata alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio.

4) La retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato, istituita al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati è un assegno non tabellare, che in SPT viene identificato utilizzando il codice generico “**671/001**”. La sua rideterminazione avviene in seguito ad apposite note dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza nelle quali sono determinate i relativi importi da attribuire con le rispettive decorrenze.

Viene corrisposto per 13 mensilità e assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:

- Fondo pensione
- Fondo credito
- IRAP

c. Retribuzione individuale di anzianità ed assegno ad personam

Per alcune tipologie di Dirigenti scolastici abbiamo ancora un ulteriore assegno codificato con il codice “**650/001**”. Esso indica la **Retribuzione Individuale di Anzianità**, spettante soltanto ai dirigenti che provengono dalla ex carriera direttiva (presidi e direttori didattici). Anche questo assegno viene corrisposto per 13 mensilità ed è soggetto alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio.

L'assegno ad personam infine compete esclusivamente agli assunti con contratto a tempo indeterminato che erano, in servizio come presidi incaricati l'anno scolastico precedente quello di assunzione a tempo indeterminato.

E' calcolato in modo tale da “coprire” la differenza tra il trattamento economico da preside incaricato e quello da dirigente. L'assegno ad personam viene riassorbito con gli incrementi stipendiali stabiliti dai successivi contratti nazionali. L'importo è variabile, e dipende dalla retribuzione in godimento come docente nell'agosto precedente al settembre in cui si è stati assunti a tempo indeterminato. L'assegno ad personam è identificato in SPT con il codice “**520/004 – assegno riassorbibile con contratto**”, ed ha la stessa natura dello stipendio per cui il suo importo è soggetto allo stesso trattamento contributivo.

d. Dirigenti scolastici in servizio nelle scuole italiane all'estero

E' importante ancora ricordare che per i **Dirigenti scolastici in servizio nelle scuole italiane all'estero** la retribuzione viene erogata dalle RTS con il codice qualifica "KL02".

A questo codice qualifica corrisponde l'importo tabellare previsto dal CCNL- Area V, decurtato però dell'indennità integrativa speciale.

Infatti, per il personale in servizio nelle scuole italiane all'estero, le Ragionerie territoriali, dovranno liquidare il cosiddetto trattamento economico metropolitano dal quale sono escluse sia l'indennità integrativa speciale che gli assegni familiari.

Rappresenta una deroga a tali previsioni il personale che presta servizio presso le Scuole Europee, che viene gestito come il personale in servizio in Italia.

e. Indennità di reggenza

Ai sensi del CCLN 11/4/06 e del CIN 21/7/06 le reggenze vengono retribuite con due indennità mensili: una prima, a carico della fiscalità generale; una seconda, ma su disposizione dell'USR, a carico del fondo regionale per la retribuzione di posizione e risultato.

La prima è una indennità mensile pari al 50% dell'indennità di presidenza ed è corrisposta ai dirigenti ai quali viene affidata la reggenza di altra scuola; essa cambia ogni volta che cambi almeno uno dei valori stipendiali di riferimento in base ai quali viene calcolata: lo stipendio base del docente laureato e lo stipendio del dirigente scolastico.

Quindi, se i contratti nazionali vengono rinnovati con ritardo può succedere che si continui a percepire una certa indennità legata a vecchi parametri stipendiali, e poi ci si ritrovi, ad avere conguagli (in negativo o in positivo) quando, a contratto docenti e/i dirigenti rinnovato, l'indennità di presidenza viene ricalcolata con effetto, ovviamente, retroattivo (cioè alle date fissate dal contratto per gli aumenti stipendiali).

Codice SPT = **622/002**

E' un assegno corrisposto x 13 mensilità ed è assoggettato alle stesse ritenute dello stipendio.

L'Indennità mensile pagata su disposizione dell'USR, a carico del fondo regionale, è invece una indennità mensile pari all'80% della retribuzione di posizione, parte variabile, della scuola data in reggenza. I valori mensili dell'indennità sono fissati dai Contratti Integrativi Regionali che stabiliscono anche gli importi della retribuzione di posizione e di risultato.

E' importante precisare che l'indennità di cui parliamo viene messa in pagamento (con la corresponsione dei relativi arretrati) nel momento in cui viene data applicazione al relativo C.I.R.

Codice SPT = **694/001**

f. Normativa di riferimento

- ✓ D. Lgs. 165/2001
- ✓ CCNL Area V
- ✓ CCLN 11/4/06
- ✓ CIN 21/7/06